

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Servizio negoziale

(05/2016) PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO L’ATENEIO. CIG 66118921E3.

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si portano a conoscenza le risposte fornite ai seguenti quesiti posti all’ente appaltante da parte di un operatore interessato a detta procedura.

D.1 Art 7 lett. l) e l’art 8 c. 2 dello schema di accordo quadro. La materia igiene e sicurezza, nel rispetto alla normativa dettata dal D. Lgs 81/15, è in capo all’utilizzatore che ne deve conseguentemente sostenere anche le relative spese. L’agenzia ha per prassi l’unico onere di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza in generale. La ratio della norma è sottesa al fatto che solo l’utilizzatore è in grado di impartire informazioni sulla questione delicata sicurezza dei propri ambienti lavorativi, cosa che non può fare l’agenzia che è al di fuori degli stessi. L’informazione al massimo consisterà del divulgare dati forniti dall’utilizzatore. Chiediamo conferma della lettura dell’articolo come sopra evidenziato.

R.1 Si richiama quanto previsto dall’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 81/2015 in base al quale:

*“Il somministratore **informa** i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e **li forma** e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.”*

Si conferma pertanto che gli obblighi di informazione e formazione ricadono sul somministratore così come previsto dai citati articoli dello schema di accordo quadro.

D. 2 Art.11 dello schema di accordo quadro. Chiediamo conferma che le verifiche di conformità, che dall’art. 10. 3 avverranno con cadenza trimestrale, non comportino lo slittamento dei pagamenti delle fatture oltre i 60 gg previsti.

R.2 Si richiama quanto riportato al comma 3 del citato art. 11 che stabilisce che “Il pagamento è subordinato all’emissione del certificato di conformità del servizio (...)”.

Si precisa che il pagamento delle fatture avverrà comunque entro il termine di 60 giorni previsto dall’accordo quadro.

D.3 Art. 11 c. 4 dello schema di accordo quadro. Chiediamo conferma che la trattenuta avverrà sul margine di agenzia e non anche sul costo del lavoro (la fattura è composta da costo del lavoro sostenuto dall’agenzia per pagare i somministrati e margine).

R.3 Si conferma che la trattenuta sarà applicata solo sul margine di agenzia.

- D. 4 Art 14 c. 4 dello schema di accordo quadro. Nel rispetto del diritto del lavoratore a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo giusta causa, o mancato superamento del periodo di prova, evidenziamo che nel caso di cui all'art. 14 co 4, il lavoratore deve essere remunerato fino a tale scadenza contrattuale, poiché l'interruzione non dipende da lui e pertanto sussiste il conseguente obbligo della SA di rifondere le somme versate dall'Agenzia sino a tale data (art. 33 c. 2 D. Lgs 81/15).**
- R. 4** Trattasi sostanzialmente di una forma di recesso unilaterale parziale. Tuttavia il recesso trova apposita e specifica disciplina nell'art. 23 dell'Accordo quadro. A tal proposito si precisa che al recesso per l'appalto in questione si applica l'art. 1373 del c.c., in quanto appalto di servizi, anziché l'art. 134 del d.Lgs. 163/2006 richiamato dal citato art. 23 dell'Accordo quadro.
In sostanza si risponde positivamente alla questione sollevata dall'operatore economico, e i relativi articoli dell'accordo quadro verranno modificati in sede di sottoscrizione del contratto con l'impresa aggiudicataria.
- D. 5 Art 16 dello schema di accordo quadro appare più pertinente ai casi di appalto che di somministrazione lavoro, ne chiediamo lo stralcio.**
- R.5** L'oggetto della gara ovvero la "somministrazione di lavoro interinale" è precisamente un appalto di servizi e pertanto disciplinato dalle norme vigenti in materia di appalti e contabilità di stato (in particolare, sul punto in questione il riferimento base si trova all'art. 11 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) nonché dal bando e disciplinare (lex specialis) che richiama specificamente l'art. 311 del DPR 207/2010. Le previsioni di cui all'art. 16 dello schema di accordo quadro appaiono legittime e conformi normativa applicabile.
- D. 6 Art 19 comma 2 dello schema di accordo quadro si richiamano le osservazioni effettuate agli artt. 7 e 8**
- R.6** Si ribadisce quanto precisato in risposta al quesito n. 1

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Claudia De Nadai



Claudia De Nadai